

IN QUESTO NUMERO

1. Regione Emilia – Romagna - Albo delle imprese agromeccaniche: Iscrizione e Gestione
2. Bando ISI 2021.
3. Lavoro Autonomo Occasionale.
4. Modifica del saggio di interesse legale.

1) Regione Emilia – Romagna - Albo delle imprese agromeccaniche: Iscrizione e Gestione.



La regione Emilia - Romagna con Delibera di giunta n° 2211 del 20/12/2021 ha approvato le disposizioni attuative per l'iscrizione e la gestione dell'albo delle imprese agromeccaniche ai sensi dell'art. 4, della L.R. 21 ottobre 2021, n. 14.

L'iscrizione risulterà condizione essenziale, quando, nei prossimi mesi, la Regione attiverà il bando, per la concessione di contributi volti al sostegno e ammodernamento, rivolto esclusivamente alle imprese agromeccaniche.

I **requisiti** per potersi iscrivere sono i seguenti:

- **iscrizione alla camera di commercio per l'attività agromeccanica (codice ateco 01.61.00)** con attività esclusiva oppure in caso di presenza di diverse attività, tra cui quella agromeccanica, quest'ultima deve avere un volume di affari non inferiore a 50 mila euro, che si riduce a 25 mila euro se la sede aziendale ricade in zone svantaggiate;
- **sede legale nella regione Emilia Romagna;**
- **iscrizione all'anagrafe Regionale delle aziende agricole;**
- **iscrizione all'UMA nella sezione conto terzi attiva, non sospesa o inattiva;**
- **possesso di una o più polizze assicurative oltre alle obbligatorie previste;**
- **assunzione di manodopera in applicazione del CCNL di categoria;**
- **formazione obbligatoria dei propri dipendenti e collaboratori;**
- **Esercizio di attività agromeccanica dell'impresa:** da almeno 2 anni o esperienza pregressa dell'imprenditore o di uno dei soci in attività agromeccanica per almeno quattro anni oppure frequenza di un corso formazione per la qualificazione dell'imprenditore agromeccanico per almeno 50 ore.

L'impresa inoltre dovrà dichiarare attraverso la richiesta di iscrizione:

- **Di non essere in condizioni di irregolarità contributiva**
- **Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo**
- **Che non sussistano cause ostative nei confronti dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia in relazione alla forma giuridica dell'impresa (Art.85 e 67 D.lgs. n. 159/2011).**

La domanda dovrà essere presentata tramite applicativo UMA e potrà essere fatta:

- direttamente dall'azienda tramite le credenziali SPID
- da un'organizzazione professionale
- oppure da un centro di assistenza agricola delegato.

Il Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, previa verifica di assenza di cause ostative e dei requisiti, con apposito atto, provvederà all'iscrizione delle imprese con pubblicazione sul sito web istituzionale <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata che avrà valore di comunicazione alle imprese richiedenti.

Per ogni ulteriore informazione potete rivolgervi al Tecnico del proprio ufficio zona di riferimento.
(S. Santoni)

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

2) Bando ISI 2021.

Ricalca quello degli scorsi anni, con una dotazione di 37,5 milioni di euro per finanziare l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori e macchine agricole forestali.

Si segnala che quest'anno possono partecipare al finanziamento anche le imprese agricole ubicate nel territorio regionale iscritte alla CCIAA, che intendono presentare progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; in questo caso però in regime *de minimis*.

Questi finanziamenti rappresentano una opportunità importante da cogliere per proseguire il percorso di ammodernamento del parco macchine, oltre procedere alla bonifica dei materiali aziendali contenenti amianto.

Il Bando ha inoltre l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

I soggetti destinatari possono presentare una sola domanda di finanziamento in una sola Regione, per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate riguardante una sola unità produttiva.

Negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5, che costituiscono parte dell'Avviso (**cliccare link Bando Isi 2021 - INAIL**), rispettivamente per ciascuna delle predette tipologie di progetto, sono indicate le seguenti specifiche:

- i progetti finanziabili devono raggiungere la soglia minima di ammissibilità pari a 120 punti, oltre ai criteri specifici definiti in ciascun Allegato tecnico di riferimento per la tipologia di intervento;
- devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; qualora intervenga, dopo la presentazione della domanda, una variazione del luogo di lavoro, il progetto rimane ammissibile solo qualora la stessa sia debitamente motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi hanno consentito il raggiungimento della prevista soglia di ammissione;
- non possono determinare un ampliamento della sede produttiva;
- non possono comportare l'acquisto di beni usati;
- devono essere riferiti alle lavorazioni che l'impresa ha già attive alla data di pubblicazione del bando e il rischio oggetto dell'intervento deve essere riscontrabile alla medesima data.

Progetti ammessi a finanziamento:

- Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC)
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli sono ammesse a finanziamento le spese di noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole o forestali; e le spese tecniche, consistenti unicamente in quelle per la redazione della perizia asseverata;
- le spese ammissibili per l'acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole e forestali, anche nel caso di acquisto tramite noleggio con patto d'acquisto, devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento al preventivo presentato a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell'80% del prezzo di listino di ciascun trattore o macchina;
- il destinatario del finanziamento è tenuto a verificare nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), ovvero nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la registrazione dell'aiuto individuale e/o l'eventuale variazione dell'importo del provvedimento di ammissione;
- il destinatario del finanziamento sia in regola col DURC.

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi:

1. accesso alla procedura online e compilazione della domanda (sito internet www.inail.it);
2. invio della domanda online da effettuarsi con i tempi e le modalità indicati;
3. conferma della domanda on line tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati.

Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali, **reperibili al seguente link:**

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2021.html?id1=6443170803742#anchor>.

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda è necessario che il soggetto richiedente sia registrato sul portale Inail e associato ad una posizione assicurativa Inps. (Contribuzione agricola unificata).

La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico (cosiddetto click day).

Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l'apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell'Avviso Isi 2021, dal 26 febbraio 2022.

Calendario scadenze Isi Agricoltura 2021.	
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda	<u>Dal 26 febbraio 2022 al 7 marzo 2022</u>
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda	
Download codici identificativi	
Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e date dell'apertura dello sportello	
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori	Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pe-	Periodo di apertura della procedura comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi	Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori.

(Ufficio Sicurezza)

3) Lavoro Autonomo Occasionale.

L'art. 2222 del codice civile prevede (Libro V, titolo III, "Del lavoro Autonomo"), i contratti d'opera; secondo la previsione codicistica tale fattispecie si realizza quando ...*"una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente"*.....

Sono esclusi dalla predetta ipotesi i lavori in appalto (art. 1655 c.c.) e il contoterzismo in agricoltura.

Per l'applicazione del predetto contratto autonomo, sino ad oggi, non erano previsti adempimenti di carattere pubblicistico, essendo l'alveo negoziale assolutamente privato e sottoposto unicamente alle regole fiscali/tributarie e previdenziali, secondo specifiche normative.



Recentemente è stato introdotto, dalla L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 (c.d. decreto fiscale) l'obbligo, per l'inizio di un rapporto di lavoro autonomo occasionale, di comunicazione e ciò sulla base dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, norma che ha lo scopo di "svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive".

Con nota dell'11 gennaio 2022, l'I.N.L. (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha diramato istruzioni operative al riguardo.

L'obbligo di nuovo conio si collega come detto alla normativa "antielusiva" e relativa alla sospensione delle attività di impresa.

Tale potere è previsto, in favore degli organi ispettivi e di vigilanza, quanto "almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa" (art. 14, l.c., D.Lgs. 81/2008 e smi).

L'obbligo di comunicazione dell'inizio di attività autonoma ex art. 2222 c.c. non sussiste viceversa per:

- le collaborazioni coordinate e continuative;
- "voucher" ovvero le prestazioni occasionali se oggetto di "Libretto Famiglia" e "Contratto di prestazione occasionale" (art. 54 bis D.L. n. 50/2017, conv. In L. n. 96/2017);
- le professioni intellettuali ex art. 2229 c.c., assoggettate al regime IVA (la norma riprende però vigore quando l'attività effettivamente concordata e svolta non corrisponda a quella propria del regime IVA del professionista);
- i rapporti con i lavoratori "intermediati da piattaforma digitale".

La circolare I.N.L. prevede tempi e modalità per l'invio della comunicazione; con decorrenza dal 12 gennaio 2022 la predetta comunicazione dovrà essere inviata dall'imprenditore committente prima dell'inizio della prestazione autonoma occasionale.

La modalità di invio è stata parificata a quella prevista per i lavoratori a chiamata, tramite "comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica", e nel rispetto dell'articolo 15 c. 3, del d.lgs. n.81/2015, all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio e cioè quello che ha sede nel luogo in cui si svolge il lavoro.

L'obbligo di comunicazione riguarda anche le imprese agricole che si avvalgono di lavoratori autonomi occasionali mentre non si applica a tutti i soggetti, operatori economici, che non possiedano la qualifica di "imprenditore".

Nella comunicazione si dovranno precisare dati del committente e del prestatore lavoratore autonomo, il luogo presso il quale si svolge la prestazione, la descrizione dell'attività, la data di inizio e fine della prestazione, e infine l'ammontare del compenso riconosciuto al collaboratore.

Ovviamente il precitato obbligo è supportato da sanzioni; nella citata nota l'I.N.L. rammenta le sanzioni, applicabili e già indicate anche per altre tipologie di rapporti "atipici", la sanzione per la omissione è, infatti, fissata da 500,00 € fino a 2.500,00 € per ogni omissione di comunicazione.

(M. Mazzanti)

4) Modifica del saggio di interesse legale.

Come è noto l'art. 1284 del Codice Civile prevede che annualmente il saggio degli interessi legali possa essere rideterminato (mediante la pubblicazione di apposito decreto ministeriale) sulla base "del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno".

Con il decreto 13 dicembre 2021, in G.U. n. 297 del 15.12.2021, il Ministero dell'Economia e Finanze ha pertanto definito il nuovo tasso di interesse legale valevole a partire dal 1° gennaio 2022.

Su tali basi la misura del tasso degli interessi legali, a decorrere dal 1° gennaio 2022, invertendo una tendenza al ribasso consolidatasi negli ultimi anni, viene fissata nella misura del 1,25% in ragione d'anno.

Si rammenta che gli interessi legali vanno calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del termine

per adempiere fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Pubblichiamo appresso la tabella relativa alla serie storica del saggio legale.

Tasso legale	Dal	Al
1,25%	01/01/2022	---
0,01%	01/01/2021	31/12/2021
0,05%	01/01/2020	31/12/2020
0,8%	01/01/2019	31/12/2019
0,3%	01/01/2018	31/12/2018
0,1%	01/01/2017	31/12/2017
0,2%	01/01/2016	31/12/2016
0,5%	01/01/2015	31/12/2015
1%	01/01/2014	31/12/2014
2,5%	01/01/2012	31/12/2013

Tasso legale	Dal	Al
1,5%	01/01/2011	31/12/2011
1%	01/01/2010	31/12/2010
3%	01/01/2008	31/12/2009
2,5%	01/01/2004	31/12/2007
3%	01/01/2002	31/12/2003
3,5%	01/01/2001	31/12/2001
2,5%	01/01/1999	31/12/2000
5%	01/01/1997	31/12/1998
10%	16/12/1990	31/12/1996
5%	19/04/1942	15/12/1990

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice

Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00



Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna/